

**Norme regionali in materia di attività culturali.**

**Art. 4**

*(Settori e obiettivi generali degli interventi)*

**1.** Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:

- a)** spettacolo dal vivo;
- b)** attività cinematografica e audiovisiva;
- c)** arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
- d)** divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- e)** valorizzazione della memoria storica.

**2.** Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:

- a)** sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
- b)** valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
- c)** promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
- d)** operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.

**2 bis.** I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per

statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, a enti religiosi civilmente riconosciuti e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Note:

**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 16/2016

**2** Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, L. R. 17/2016

**3** Comma 2 bis sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

**4** Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021

**5** Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021

**6** Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021

**7** Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 4, L. R. 13/2022